SENT. N. 80/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente
Massimo PERIN	Presidente aggiunto
Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio n. 46283** del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 134643 del Comune di Bologna, agente contabile Massimo Manieri, c.f. MNRMSM59P02A944J;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

visto il decreto del 14 febbraio 2025, con il quale il Presidente di questa Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato relatore del 20 giugno 2024, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Antonio Sardella, mentre non sono comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 4 febbraio 2024, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di

Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il **conto giudiziale n. 134643** relativo all'imposta di soggiorno riscossa a carico dei clienti della struttura ricettiva "Mansarda", situata a Bologna, in via Indipendenza n. 58, dal gestore della menzionata struttura, per l'esercizio 2016.

Il conto è stato compilato d'ufficio, in quanto l'agente contabile Massimo Manieri è rimasto inottemperante all'obbligo di presentare il conto giudiziale di cui sopra.

2. Con **relazione** trasmessa in data 21 giugno 2024, il **Magistrato relatore** (incaricato dell'istruttoria sul conto), ha chiesto al Presidente di questa Sezione l'iscrizione al ruolo d'udienza del conto in argomento, argomentando sulla base del disposto di cui all'art 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile, per il quale è sempre fissata l'udienza per i conti compilati d'ufficio, quando al termine della gestione non siano stati depositati.

Evidenzia, tuttavia, che l'agente contabile in questione aveva presentato le dichiarazioni trimestrali per il periodo in argomento che, successivamente, ha provveduto a riversare al Comune.

3. Con **decreto del 14 febbraio 2025**, il Presidente di questa Sezione giurisdizionale ha fissato per il 25 giugno 2025 l'udienza per la discussione del giudizio di conto sopraindicato, ordinando alla segreteria di comunicare il decreto di fissazione di udienza e la relazione del Giudice designato per l'esame del conto al Pubblico Ministero e all'Amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile.

4. Con **memoria** depositata il 19 maggio 2025, **il Pubblico Ministero** ha chiesto il discarico dell'agente contabile Massimo Manieri.

Il Procuratore ha affermato, infatti, di aver verificato che dalla documentazione in atti non emergono perdite o ammanchi.

5. Né l'agente contabile, al quale è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione d'udienza, **né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie**.

6. Nel corso dell'**udienza** del 25 giugno 2025, il Pubblico ministero ha confermato la richiesta di discarico, mentre non sono comparsi né l'agente contabile, né il Comune di Bologna.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio di conto è stato fissato sulla base dell'art. 147, comma 3, lett. a) del codice della giustizia contabile, secondo il quale "*È sempre fissata l'udienza* […] *per i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati*".

Il giudizio di conto, in presenza di tale presupposto, costituisce procedura giudiziale a carattere necessario volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico risulti gravato da obbligazioni di restituzione.

2. Questa Corte osserva che il pareggio del conto giudiziale e la mancata rilevazione di ammanchi o di altre irregolarità consentono, peraltro in conformità alle conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, di disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile.

3. Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter approvare il conto giudiziale in epigrafe e disporre il **discarico** dell'agente contabile Massimo Manieri in riferimento al conto in epigrafe indicato.

4. L'assenza di ammanchi e di profili di responsabilità a carico dell'agente

contabile giustificano il mancato addebito delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione collegiale, **definitivamente pronunciando,**

DISPONE

il discarico dell'agente contabile Massimo Manieri, in riferimento al conto n.134643 relativo all'anno 2016, del Comune di Bologna.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Cons. Riccardo Patumi	Vittorio Raeli
(F.to digitalmente)	(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 18 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(F.to digitalmente)